

SOMMARIO

Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della
Geotermia - Anno XLIX -
N. 7

Direttore responsabile:
GILBERTO DIALUCE

Redazione:
MARIA BEATRICE DE AMICIS

Grafica e impaginazione:
OMBRETTA COPPI

AVVERTENZE

- IDROCARBURI - Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE Pag 6



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSO

- **BRIENZA** - Istanza di permesso di ricerca (Potenza) - Società JKC Italia Pag. 7
- **SANTA MARGHERITA** - Istanza di permesso di ricerca (Parma) - Società Sviluppo Risorse Naturali Pag. 9
- **CASCINA CAMPAZZO** - Istanza di permesso di ricerca (Brescia, Cremona) - Società Northsun Italia Pag. 10
- **LA RISORTA** - Istanza di permesso di ricerca (Ferrara, Rovigo) - Società Northsun Italia Pag. 12

■ PERMESSI DI RICERCA

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ


- **PERMESSI VARI** - Decreto ministeriale 30 giugno 2005 di intestazione, alla Società BG Gas International BV - Filiale Italiana, delle quote della Società British Gas International BV - Filiale Italiana relative a permessi di ricerca in terraferma e nel sottofondo marino Pag. 15
- **PERMESSI VARI** - Decreto ministeriale 30 giugno 2005 di trasferimento, alla Società Intergas Più, delle quote della Società Gas della Concordia relative a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione in terraferma e nel sottofondo marino Pag. 16

	<p>DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SERRA S. BERNARDO – Decreto ministeriale 30 giugno 2005 di determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO» della Società Intergas Più (r.u.) <i>Pag. 18</i> <hr/> <p>■ ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p>■ CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p> <p>ISTANZE DI PROROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIETRAMALA – Istanza di proroga della concessione di coltivazione (Bologna, Firenze) – Società SIM <i>Pag. 19</i> <p>DECRETI DI PROROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ FILETTO – Decreto ministeriale 10 giugno 2005 di proroga della concessione di coltivazione (Chieti) – Società Gas Plus Italiana .. <i>Pag. 20</i>
	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE</p> <p>■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA</p> <p>■ PERMESSI DI RICERCA</p> <p>DECRETI DI PROROGA E DI RIDUZIONE DELL'AREA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ F.R26.AG – Decreto ministeriale 16 giugno 2005 di proroga e riduzione dell'area del permesso (Mare Jonio, Zona D e Zona F) – Società ENI <i>Pag. 22</i> <hr/> <p>■ ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p>■ CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p>
	<p>MERCATO DEL GAS NATURALE</p>



GEOTERMIA

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE




LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI


LEGGI E DECRETI


- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Molise per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 26*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Umbria per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 27*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Veneto per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 27*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Emilia Romagna per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 28*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Puglia per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 29*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Abruzzo per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 30*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Marche per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 31*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Calabria per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 32*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Lazio per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 33*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Lombardia per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 34*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Piemonte per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 34*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Toscana per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 35*
- **D.M. 3 giugno 2005** – Nomina rappresentante della Regione Liguria per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... *Pag. 36*

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.M. 3 giugno 2005 – Nomina rappresentante della Regione Basilicata per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008..... <i>Pag. 37</i>
--	---

	REGIONE SICILIA

	DATI STATISTICI
---	------------------------

	INDIRIZZI
	<ul style="list-style-type: none"> ● MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>Pag. 39</i>

	ELENCHI DELLE ISTANZE
	<ul style="list-style-type: none"> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA <i>Pag. 40</i> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE <i>Pag. 41</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA <i>Pag. 42</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE <i>Pag. 42</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO <i>Pag. 42</i>

	APPENDICE
	<p>1) INDICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE

	<ul style="list-style-type: none">● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE
	<p>2) ELENCHI DEI TITOLI</p> <ul style="list-style-type: none">● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE
	<p>3) ELENCO DELLE DITTE</p> <ul style="list-style-type: none">● TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23	XLIX	7	31 luglio 2005	72	95
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27					
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43					
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72					
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95					
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **72.**

Istanza di permesso di ricerca «BRIENZA» presentata dalla Società JKX Italia (estratto).

Richiedente: Società JKX ITALIA - Milano, Via F.lli Gabba, 3.

Data di presentazione dell'istanza: 3 giugno 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «BRIENZA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Potenza.


- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 199.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 09'	40° 31'
b	3° 16'	40° 31'
c	3° 16'	40° 30'
d	3° 15'	40° 30'
e	3° 15'	40° 29'
f	3° 14'	40° 29'
g	3° 14'	40° 25'
h	3° 12'	40° 25'
i	3° 12'	40° 26'
l	3° 10'	40° 26'
m	3° 10'	40° 27'
n	3° 09'	40° 27'

- *Superficie richiesta:* km² 75,86.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1



TAV. 1 – Istanza di permesso di ricerca BRIENZA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **73**.

Istanza di permesso di ricerca «SANTA MARGHERITA» presentata dalla Società Sviluppo Risorse Naturali
(estratto).

Richiedente: Società SVILUPPO RISORSE NATURALI – Roma, Via dei Leutari, 21.

Data di presentazione dell'istanza: 28 giugno 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «SANTA MARGHERITA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Parma.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 73.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:


<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2° 23'	44° 54'
b	2° 08'	44° 54'
c	2° 08'	44° 50'
d	2° 16'	44° 50'
e	2° 16'	44° 47'
f	2° 18'	44° 47'
g	Intersezione tra il meridiano 2° 18' e la linea di delimitazione della ex Zona ENI;	
h	Intersezione tra la linea di delimitazione della ex Zona ENI ed il meridiano 2° 29';	
i	2° 29'	44° 47'
l	2° 27'	44° 47'
m	2° 27'	44° 48'
n	2° 26'	44° 48'
o	2° 26'	44° 49'
p	2° 27'	44° 49'
q	2° 27'	44° 50'
r	2° 23'	44° 50'

Dal vertice *g* al vertice *h* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della ex Zona ENI.

L'istanza è in concorrenza con l'istanza «COSTA PAVESI» della Società Compagnia Generale Idrocarburi pubblicata nel *B.U.I.G.* Anno XLIX - N. 4.

- *Superficie richiesta*: km² 308,83.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 2



TAV. 2 - Istanza di permesso di ricerca SANTA MARGHERITA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **74.**

Istanza di permesso di ricerca «CASCINA CAMPAZZO» presentata dalla Società Northsun Italia (estratto).

Richiedente: Società NORTHSUN ITALIA – Roma, Via della Luce, 58.

Data di presentazione dell'istanza: 30 giugno 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «CASCINA CAMPAZZO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Brescia, Cremona.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 46-60.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2° 49'	45° 24'
b	2° 42'	45° 24'
c	2° 42'	45° 22'
d	2° 33'	45° 22'
e	2° 33'	45° 21'
f	2° 30'	45° 21'
g	2° 30'	45° 19'
h	2° 32'	45° 19'
i	2° 32'	45° 18'
l	2° 40'	45° 18'
m	2° 40'	45° 20'
n	2° 49'	45° 20'

- *Superficie richiesta:* km² 161,80.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 3



TAV. 3 - Istanza di permesso di ricerca CASCINA CAMPAZZO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **75**.

Istanza di permesso di ricerca «LA RISORTA» presentata dalla Società Northsun Italia (estratto).

Richiedente: Società NORTHSUN ITALIA – Roma, Via della Luce, 58.

Data di presentazione dell'istanza: 30 giugno 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «LA RISORTA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province*: Ferrara, Rovigo.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 65-77.

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	0° 28'	45° 04'
b	0° 14'	45° 04'
c	0° 14'	44° 54'
d	0° 18'	44° 54'
e	0° 18'	44° 51'
f	0° 26'	44° 51'
g	0° 26'	45° 00'
h	0° 28'	45° 00'

- *Superficie richiesta*: km² 369,50.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 4



TAV. 4 – Istanza di permesso di ricerca LA RISORTA

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **76**.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2005.

Intestazione, alla Società BG Gas International BV – Filiale Italiana, delle quote della Società British Gas International BV – Filiale Italiana relative a permessi di ricerca in terraferma e nel sottofondo marino

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'atto pervenuto in data 26 maggio 2005, con il quale la Società BG Gas International BV - Filiale Italiana ha chiesto che le quote di titolarità dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi detenute dalla Società British Gas International BV - Filiale Italiana le vengano intestate, a decorrere dal 1° dicembre 2004, a seguito dell'avvenuta modifica della denominazione sociale, giusta atto rogito notaio Willem Frederik Otto Stricker di Rotterdam (Olanda)

D E C R E T A:

Art. 1. - A decorrere dal 1° dicembre 2004 sono intestate, a seguito del cambiamento della denominazione sociale, dalla Società BRITISH GAS INTERNATIONAL BV - Filiale Italiana (c.f.n. 03362070967) con sede legale in Milano, Piazza Cavour,2 (C.a.p. 20121), alla Società BG GAS INTERNATIONAL BV- Filiale Italiana (c.f.n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121), le quote di titolarità nei seguenti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi:

"CASALNOCETO": 75%;

"CORTE DEI FRATI": 45%;

"TORRENTE NURE": 55%;

"TRINO": 50%;

"VERCELLI": 50%;

"FIUME TARO": 35%;

"VIGEVANO": 40%;

"C.R144.AG": 37,5%;

"G.R13.AG": 37,5%;

"G.R14.AG": 37,5%.

Art. 2. - La Società BG Gas International BV- Filiale Italiana è confermata rappresentante unica nei titoli minerari nei quali ricopriva tale qualifica con la precedente denominazione sociale.

Art. 3. - L'attribuzione di quote di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società BG Gas International BV - Filiale Italiana tramite le competenti Agenzie del Demanio.

Roma, 30 giugno 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **77**.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2005.

Trasferimento, alla Società Intergas Più, delle quote della Società Gas della Concordia relative a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione in terraferma e nel sottofondo marino.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza presentata in data 2 marzo 2005 con la quale la Società Gas della Concordia - S.p.A. ha chiesto di poter trasferire le quote di titolarità dei titoli minerari alla Società Intergas Più S.r.l. a seguito del conferimento del ramo d'azienda comprendente i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la nota ministeriale n. 5297 del 25 marzo 2005 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i richiesti trasferimenti delle quote di titolarità;

Visto l'atto di cessione di ramo d'azienda dalla Società Gas della Concordia - S.p.A. alla Società Intergas Più S.r.l. autenticato dal Dott. Giorgio Perrotta notaio in Roma, rep. n. 21974 in data 26 aprile 2005 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 5 maggio 2005;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 26 aprile 2005 sono intestate dalla Società GAS DELLA CONCORDIA - S.p.A (c.f. n. 11650030155) con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti, 1473 (C.a.p. 00155) alla Società INTERGAS PIU'

S.r.l. (c.f. n. 08344911006) con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti n, 1473 (C.a.p. 00155) le titolarità nei sottoindicati permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per le relative quote:

Permessi di ricerca:

"ACQUAVIVA PICENA": 20%;
"SERRA SAN BERNARDO": 20%;
"SETTECERRI": 33,1/3%;
"AGUGLIANO": 100%;
"A.R81.FR": 15%;

Concessioni di coltivazione

"CASTEL DI LAMA": 26%;
"MASSERIA GROTTAVECCHIA": 20%;
"MISANO ADRIATICO": 100%;
"MONTEARDONE": 11%;
"MASSERIA PETRILLI": 50%;
"MONTE VERDESE": 60%;
"S. ANDREA": 40%;
"TORRENTE CELONE": 50%;
"TORRENTE CIGNO": 45%;
"SCANZANO": 100%;
"S. BASILE": 10%;
"S. MAURO": 18%;
"MASSERIA ACQUASALSA": 8,8%;
"LUCERA": 13,6%;
"FORNOVO DI TARO": 21,43%;
"S. TEODORO": 100%;
"A.C19.PI": 15%.

Art. 2.- La Società Intergas Piu' Srl è confermata rappresentante unica dei titoli minerari nei quali la Società Gas della Concordia - S.p.A. ricopriva tale qualifica.

Art. 3.- I trasferimenti di quota di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Stargas Italia- S.p.A. tramite le competenti Agenzie del Demanio.
Roma, 30 giugno 2005.

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **78.**

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2005.

Determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO» della Società Intergas Più (r.u.)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alle Società FIAT RIMI-S.p.A. e Petrex-S.p.A., con quote del 54% e 46% è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SERRA S. BERNARDO», in territorio delle provincie di Potenza e Matera;

Visti i DD.MM. 6 marzo 1995, 14 giugno 1996, 5 dicembre 1996, 28 agosto 1997, 13 febbraio 1998, 20 febbraio 1998, 21 settembre 1998, 5 febbraio 1999, 20 marzo 2000, 25 marzo 2002, 5 aprile 2002, 10 novembre 2003 e 12 febbraio 2004 con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Gas della Concordia-S.p.A., ENI-S.p.A., Edison-S.p.A., Total Italia-S.p.A. e Sviluppo Risorse Naturali-S.r.l. con quote rispettivamente del 20%, 46%, 11%, 10% e 13%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 14 giugno 2002, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso ai soli fini del computo della durata a decorrere dall'11 luglio 2000 sino alla pronuncia d'intesa da parte della Regione Basilicata favorevole alla proroga di vigenza del permesso indicato in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società rappresentante unica in data 30 gennaio 2002 per i motivi in essa addotti;

Vista la delibera n. 382 del 22 febbraio 2005 con il quale la Giunta Regionale della Regione Basilicata ha espresso la pronuncia d'intesa;

Considerato che la Società Gas della Concordia-S.p.A., con atto rogito notaio Dott. Giorgio Perrotta, rep. n. 21974, in data 26 aprile 2005, ha ceduto il ramo d'azienda comprendente i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Intergas Più-S.r.l.;

Ritenuto di dover intestare il presente atto alla nuova contitolare;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SERRA S. BERNARDO» in territorio delle provincie di Potenza e Matera di cui sono titolari le Società INTERGAS PIU' S.r.l. (c.f. n. 08344911006), con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti, 1473 (C.a.p. 00155), ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), TOTAL ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) e SVILUPPO RISORSE NATURALI-S.r.l. (c.f. n. 07589111009) con sede in Roma, Via dei Leutari, 21 (C.a.p. 00186) accordata con il D.M. 14 giugno 2002 nelle premesse citato ha termine alla data del 22 febbraio 2005. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 23 febbraio 2005.

Art. 2.- A decorrere dal 22 febbraio 2005 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- Le Società sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 11 luglio 1994 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Intergas Più-S.r.l. tramite l'Agenzia del demanio, Filiale Basilicata. Roma, 30 giugno 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **79.**

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «PIETRAMALA» presentata dalla Società SIM (estratto).

Richiedente: Società SIM - Massarosa (LU), Via Montramito, 672.

Data di presentazione dell'istanza: 8 giugno 2005.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «PIETRAMALA» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 926 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Province*: Bologna - Firenze.

- *Superficie*: km² 27,16.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 27,16.

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **80.**

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 2005.

Proroga della concessione di coltivazione «FILETTO» della Società Gas Plus Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 30 maggio 1972, registrato alla Corte dei Conti il 13 luglio 1972, reg. n° 11 Ind. e comm., fog. n° 134 con il quale è stata accordata alle Società Agip - S.p.A. (50%) e Petrolifera Italiana (50%), a decorrere dal 30 maggio 1972, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «FILETTO», della superficie di Kmq 50,01, ricadente nella provincia di Chieti, Viste le ulteriori modifiche di titolarità e da ultimo il D.M. 20 luglio 2004, con il quale la concessione è stata intestata alla Società GAS PLUS ITALIANA - S.p.A;

Vista le istanze pervenute in data 18 aprile 2002 e 22 luglio 2002 con le quali la Società Petrolifera Italiana ha chiesto la proroga decennale della concessione «FILETTO», fino al 30 maggio 2012, e contestualmente l'integrazione del programma dei lavori;

Visto il rapporto del 20 novembre 2002 prot. 2207 con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio F6-di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' UNMIG in data 28 novembre 2002 favorevole all'accoglimento delle istanze stesse;

Vista la nota ministeriale datata 14 gennaio 2003 prot. 491102 con la quale, è stata richiesta l'intesa con la Regione Abruzzo, ai sensi del d.lgs.31 marzo 1998 n° 112 ed in conformità all'accordo procedimentale sancito dalla conferenza Stato-Regione in data 24 aprile 2001;

Vista la deliberazione n° 2695 del 11 settembre 2003 pervenuta il 15 dicembre 2004, con la quale la Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha espresso l'intesa favorevole alla proroga della concessione ed alla contestuale approvazione della variazione del programma dei lavori;

Visto il giudizio, pervenuto il 17 maggio 2005 n. 224 del 26 giugno 2003 prot. N. 200303353 datato 18 marzo 2003, con il quale la Giunta Regionale d'Abruzzo Servizio Beni Ambientali, Parchi e VIA ha espresso parere favorevole alla messa in produzione del pozzo "Fonte Filippo 1 dir" ;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' UNMIG in data 6 giugno 2005;

Considerato che la proroga è giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Considerato che la proroga richiesta non presenta problemi di particolari rilevanza, ai sensi dell'art 18, del citato D.P.R. n° 484;

D E C R E T A:

Art. 1 - Alla Società GAS PLUS ITALIANA - S.p.A. con sede legale in Milano, Via Enrico Forlanini, n. 17 (C.a.p. 20134) ed uffici in Fornovo Taro (Parma), Via Nazionale, n. 2 (C.a.p. 43045) è accordata la proroga decennale della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «FILETTO», a decorrere dal 30 maggio 2002 fino al 30 maggio 2012, ricadente nella provincia di Chieti, dell'estensione di kmq 50,01, nonché è approvata l'integrazione del programma lavori.

Art. 2 - La società è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela dei pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- b) in caso di perforazione di nuovi pozzi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di compatibilità ambientale in applicazione dell'art 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;
- c) ad osservare le prescrizioni e le raccomandazioni prescritte nell'intesa Stato-Regione della Regione Abruzzo di cui alla citata Delibera n. 2695 dell'11 settembre 2003 che fa parte integrante del presente decreto;
- d) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;
- e) a provvedere alla adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi a fine vita produttiva dei pozzi stessi.

Art. 3 - A parte le verifiche di compatibilità ambientale e i relativi provvedimenti già emanati dalle autorità preposte alle procedure V.I.A., sono fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni di impatto ambientale che la Società, se necessario, deve ancora acquisire, per le opere in programma, da parte delle competenti Autorità regionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Gas Plus Italiana - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Abruzzo.
Roma, 10 giugno 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE
DI IDROCARBURI IN MARE
PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI PROROGA E DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **81.**

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 2005.

Proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «F.R26.AG» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 2 gennaio 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "F.R26.AG" ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "D" e "F";

Visto il D.M. 16 novembre 1999 con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinti dalle sigle «F.R26.AG» e «F.R30.AG», e che in seguito il permesso «F.R30.AG» ha proseguito i lavori non più su base unificata al permesso «F.R26.AG» ma singolarmente previa approvazione dell'Ufficio F2 in data 12 marzo 2002 e che, il permesso «F.R30.AG» è attualmente in fase di

rinuncia;

Visto il D.M. 18 aprile 2001, con il quale la vigenza del permesso suddetto è stata prorogata, con riduzione dell'area a kmq 486,56, per la durata di anni tre, a decorrere dal 2 gennaio 2001 fino al 2 gennaio 2004;

Visti i DD.MM. 20 settembre 1995, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000 e 18 aprile 2001, con i quali il permesso in questione è stato intestato, in ultimo a decorrere dal 20 febbraio 2001, alla Società ENI-S.p.A che diviene unica titolare;

Vista l'istanza presentata il 3 novembre 2003, con la quale è stata chiesta la seconda proroga triennale del permesso stesso, con riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 25 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526/94;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F7 - di Napoli espresso con nota n. 1799 pervenuta il 10 maggio 2005;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 18 maggio 2005;

D E C R E T A:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R26.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "D" e "F", dell'area di kmq 486,56 (quattrocentottantaseivirgolacinquantasei) di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 2 gennaio 2004 previa riduzione dell'area da kmq 486,56 (quattrocentottantaseivirgolacinquantasei) a kmq 233,14 (duecentotrentatrevirgolaquattordici).

Art. 2.- L'area entro la quale la Società dovrà proseguire la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto si intende approvato, è delimitata con linea continua di colore nero sul foglio n. IIM 919/M della Carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000, allegato al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. 2 gennaio 1995 e 18 aprile 2001 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 2 gennaio 2004 il canone annuo anticipato di € 20,66 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio filiale di Calabria con sede a Catanzaro. Roma, 16 giugno 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

Allegato al D.M. 16 giugno 2005 relativo al permesso di ricerca «F.R26.AG».


- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Greenwich</i>	<i>Latitudine N</i>
a	Intersezione tra l'isobata dei 200 m ed il parallelo 39° 46';	
b	16° 48'	39° 46'
c	16° 48'	39° 45'
d	16° 47'	39° 45'
e	16° 47'	39° 43'
f	16° 43'	39° 43'
g	Intersezione tra il meridiano 16° 43' e la linea di costa di bassa marea;	
h	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il meridiano 16° 33';	
i	16° 33'	39° 40'
l	Intersezione tra il parallelo 39° 40' e l'isobata dei 200 m;	
m	Intersezione tra l'isobata dei 200 m ed il parallelo 39° 42';	
n	16° 35'	39° 42'
o	16° 35'	39° 45'
p	Intersezione tra il parallelo 39° 45' e l'isobata dei 200 m.	

Dal vertice *p* al vertice *a* il limite del permesso è costituito dall'isobata dei 200 m; dal vertice *g* al vertice *h* il limite del permesso è costituito dalla linea di costa di bassa marea; dal vertice *l* al vertice *m* il limite del permesso è costituito dall'isobata dei 200 m.

Area sensibile.

- *Estensione dell'area di ricerca:* km² 233,14.



TAV. 5 – Permesso di ricerca F . R 26 .AG

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **82.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Molise per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota n. 5027 del 20 luglio 2004 della Regione Molise - Assessorato alle Attività Produttive - con la quale è nominato in rappresentanza della regione medesima l'ing. Armando CASACANDITELLA;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, l'ing. Armando CASACANDITELLA è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **83.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Umbria per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 220 del 16 novembre 2004 della Regione Umbria con il quale è stata designata in rappresentanza della regione medesima la Dott.ssa Giulia FELICIONI - Direzione regionale Politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, la Dott.ssa Giulia FELICIONI è chiamata a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **84.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Veneto per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota prot. n. 770102/4602 del 24 novembre 2004 della Regione Veneto con la quale sono stati designati in rappresentanza della regione medesima l'Ing. Nicola PASQUA Di BISCEGLIE e come sostituto il Dott. Federico TOFFOLETTO;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, l'Ing. Nicola PASQUA Di BISCEGLIE e come sostituto il Dott. Federico TOFFOLETTO sono chiamati a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **85.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Emilia Romagna per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996,

contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la delibera della Giunta della Regione EMILIA ROMAGNA n. 1701/2004 del 06 settembre 2004 con la quale sono designate in rappresentanza della regione medesima la Dott.ssa Sandra FABBRI - Servizio Politiche Energetiche Ass.to Attività Produttive - e l'Arch. Monica MARCHI - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale Ass.to Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, la Dott.ssa SANDRA FABBRI e l'Arch. MONICA MARCHI sono chiamate a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione EMILIA ROMAGNA.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **86.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Puglia per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota prot. n. 38/MIN/99 del 20 gennaio 2005 della Regione Puglia - Assessorato alla Promozione Attività Industriali, Artigianato, Commercio, Fiere e Mercati, Industria Estrattiva ed Energia - Ufficio Minerario Regionale - con la quale è stato designato in rappresentanza della regione medesima il Dott. Ing. Nicola GIORDANO - Dirigente Ufficio Minerario Regionale;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, il Dott. Ing. Nicola GIORDANO è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **87**.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Abruzzo per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota prot. n. RA 28052/P/GAB del 6 settembre 2004 della Regione Abruzzo con la quale è stato designato in rappresentanza della regione medesima l'Ing. Ezio FAIETA;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, l'Ing. Ezio FAIETA è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **88.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Marche per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota n. 1276/04/VP del 23 luglio 2004 della Regione Marche - Assessorato Industria, Artigianato, Attività Promozionale all'Estero, Protezione Civile - con la quale è nominato in rappresentanza della regione medesima l'ing. Luciano CALVARESE;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, l'ing. Luciano CALVARESE è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **89**.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Calabria per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota n. 1173 del 4 agosto 2004 della Regione Calabria - Dipartimento Obiettivi Strategici con la quale sono confermati in rappresentanza della regione medesima il Dott. Domenico LEMMA e il Geom. Vincenzo GILIBERTI;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, Dott. Domenico LEMMA e il Geom. Vincenzo GILIBERTI sono chiamati a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della

geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **90.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Lazio per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota n. 90461 del 3 agosto 2004 della Regione Lazio - Dipartimento Economico Occupazionale con la quale è nominato in rappresentanza della regione medesima l'ing. Luigi MINICILLO - Dirigente dell'Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, l'ing. Luigi MINICILLO è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **91.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Lombardia per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota n. T1.2004.019518 del 10 settembre 2004 della Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - con la quale è stato designato in rappresentanza della regione medesima l'ing. Domenico SAVOCA - Dirigente della Struttura Gestione Attività Minerarie;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, l'ing. Domenico SAVOCA è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **92.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Piemonte per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota n. 17777/16.4/S1.45 del 18 novembre 2004 della Regione Piemonte con la quale è stato designato in rappresentanza della regione medesima il Dott. Luigi VIGLIERO;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, il Dott. VIGLIERO è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **93**.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Toscana per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la deliberazione. n. 143 del 10 novembre 2004 della Regione TOSCANA con la quale è stato designato in rappresentanza della regione medesima l'Ing. Luigi PALDINO;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, l'Ing. Luigi PALDINO è chiamato a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **94.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Liguria per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente

interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la nota n. 96240/466 del 21 luglio 2004 della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, Edilizia e Lavori Pubblici - con la quale sono stati designati in rappresentanza della regione medesima il Dott. Enzo CASTELLO e come sostituto il P.I. Danilo BERRI del Servizio Politiche dell'Energia;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, il Dott. Enzo CASTELLO e come sostituto il P.I. Danilo BERRI sono chiamati a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **95.**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2005.

Nomina rappresentante della Regione Basilicata per il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. Triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 9 dicembre 1986 n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

Visto l'art. 22 - comma 3 - della citata legge 896 che prevede l'integrazione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia con un esperto regionale per affari di rilevante interesse della regione nel settore geotermico;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, contenente norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti gli artt. 3 e 6 della predetta legge che prescrivono, per il conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, il parere della Regione territorialmente interessata;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 relativo alle norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero;

Visto l'art. 10 del citato D.M. che prescrive, ai fini del parere delle Regioni territorialmente interessate, che il Comitato Tecnico Idrocarburi e Geotermia sia integrato, volta per volta, con provvedimento del Presidente, con un rappresentante designato dalla Regione;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la delibera n. 2074 del 20 settembre 2004 della Regione Basilicata con la sono stati designati in rappresentanza della regione medesima il Dott. Giuseppe GILIBERTI - Dirigente dell'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive - e la Dott.ssa Vincenza BUCCINO - Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale;

Visto il D.M. 23 marzo 2005, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 357 in data 27 aprile 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2005-2008;

D E C R E T A:

Articolo unico: ai sensi dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1991, dell'art. 22 - comma 3 - della legge 896 e della legge 9 gennaio 1991 n. 9, come modificata dal d.lgs. n. 625 del 1996, il Dott. Giuseppe GILIBERTI e la Dott.ssa Vincenza BUCCINO sono chiamati a far parte del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia nelle sedute in cui saranno discusse questioni di interesse della Regione Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e trasmesso alla Regione interessata.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: FIUMARA

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 – Via Benedetto Croce, 40 – 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 – 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE

Aggiornamento al 30 giugno 2005

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Kmq
1	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
2	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
3	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
4	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
5	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
6	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
7	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
8	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
10	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
11	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
12	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
13	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
14	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
15	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
16	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
17	XLV-2	02/01	CIVITAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
18	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
19	XLV11	10/01	MONTALBANO	RIGO OIL COMPANY	BASILICATA	MT	165,04
20	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON SpA, ENERGIA CONC.	BASILICATA	MT	9,65
21	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
22	XLVI-5	04/02	NIBBIA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE	NO	253,40
23	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
24	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
25	XLVI-12	11/02	LONGASTRINO	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	EMILIA ROMAGNA	FE-RA	139,72
26	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
27	XLVII-4	03/03	GUARDIA VOMANO	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	91,09
28	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
29	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
30	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
31	XLVII-11 XLIX-5	10/03 21/04	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	(212,03) 188,95
32	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
33	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28
34	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
35	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33

36	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
37	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
38	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
39	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA (12)	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87
40	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
41	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
42	XLVIII-7	06/04	BAGNACAVALLO (13)	ENI S.p.A. DIV. EXPLORATION & PRODUCTION	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
43	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI-VA	462,14
44	XLVIII-9	08/04	FIUME BRUNA (12)	GA.I.A.- Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
45	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
46	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
47	XLVIII-10	09/04	CASALE COCCHI (13)	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
48	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
49	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
50	XLVIII-11	10/04	LA SACCA (14)	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
51	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
52	XLIX-3	28/02	LA BOSCA (14)	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
53	XLIX-3	28/02	PUNTA MARINA	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
54	XLIX-4	31/03	COSTA PAVESI (15)	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85
55	XLIX-6	30/05	ALTEDO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	190,87
56	XLIX-6	30/05	PIZZO SCIABOLONE	GAS PLUS ITALIANA	BASILICATA	MT	96,22
57	XLIX-7	03/06	BRIENZA	JKX ITALIA	BASILICATA	PZ	75,86
58	XLIX-7	28/06	SANTA MARGHERITA (15)	SVILUPPO RISORSE NATURALI	EMILIA ROMAGNA	PR	308,83
59	XLIX-7	30/06	CASCINA CAMPAZZO	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
60	XLIX-7	30/06	LA RISORTA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	369,50

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
4	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
5	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
6	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
7	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
8	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81
9	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
10	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
11	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50
12	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64
13	XLVIII-9	08/04	d 348 C.R.-NP	VEGA OIL	C - Canale di Sicilia	336,98

14	XLIX--3	02/05	d 22 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	743,09
15	XLIX--5	04/05	d 59 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Ionio	730,75
16	XLIX-6	05/05	d 23 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	743,81
17	XLIX-6	05/05	d 24 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	726,90

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Provincie	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLVIII-8	07/04	VAL D'AGRI *	ENI, SHELL E&P	BASILICATA	PZ	660,17
3	XLIX-5	22/04	ABBADESSE	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	14,70
4	XLIX-6	17/05	CAPPARUCCIA	ENI, EDISON	MARCHE	AP	59,55

(* Istanza di unificazione delle concessioni di coltivazione GRUMENTO NOVA e VOLTURINO)

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Provincie	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Scrl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Scrl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Scrl	BASILICATA	MT	48,16
11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16

12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.